

alla D.G.P. n. 266 del 30/10/07

DEFINIZIONE E CONTROLLI DELLO SCHEDARIO VITICOLO PROVINCIALE

Secondo quanto previsto dal Titolo II Capo I del Regolamento comunitario 1493/99, recepito e attuato dalla Regione Toscana con L.R. 21/02 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”, i conduttori di superfici vitate hanno l’obbligo di dichiarare alla Provincia il proprio “Potenziale viticolo”, ovvero i terreni in cui ricadono i vigneti e la loro superficie, ed eventualmente presentare istanza di iscrizione dei propri vigneti agli Albi per vini a denominazione di origine (DO) o agli Elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT).

La dichiarazione del “Potenziale viticolo” è necessaria per la predisposizione dello “Schedario viticolo provinciale” tenuto dalla Provincia ed è indispensabile per la predisposizione del “Inventario viticolo regionale”.

Inoltre, tale dichiarazione è obbligatoria per poter usufruire dei vantaggi previsti da regolamenti comunitari, misure nazionali o regionali in forma di aiuti, premi o contributi e per la denuncia di produzione, nonché per qualunque intervento sul vigneto.

Vista la necessità di giungere alla definizione dello “Schedario viticolo provinciale”, previsto dal citato Regolamento 1493/99, si rende opportuno stabilire un termine ultimo entro il quale venga definito per ciascun conduttore il proprio “Potenziale viticolo”, con la convalida da parte dell’Amministrazione provinciale nel Sistema Informativo (SI) ARTEA dei dati delle unità vitate relativi alla posizione individuale (validazione ID 375).

Pertanto con il presente atto viene fissata al **30/06/2008** la data entro la quale si provvederà, alla chiusura dello Schedario viticolo provinciale e vengono fissate le procedure al fine di consentire ai conduttori di vigneti di definire il proprio “Potenziale viticolo”.

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL ”POTENZIALE VITICOLO”

CONDUTTORI CHE HANNO LA ID 375 NON ANCORA CONVALIDATA

a) vigneti con produzione destinata a vino da tavola.

Dal momento che il conduttore ha fornito le informazioni contenute nel SI ARTEA per aprire la propria posizione, ai sensi degli Art. 46 e 47 del DPR 445/00, queste vengono considerate dall’Amministrazione provinciale come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e come tali istruite e definite senza la necessità di sopralluogo e di ulteriori comunicazioni.

Tali informazioni saranno comunque soggette ai controlli previsti dal presente regolamento.

b) vigneti con inclusa richiesta di iscrizione a Albi DO/Elenchi IGT.

Al conduttore verrà inviata dall’Amministrazione provinciale una comunicazione in cui è riportata la situazione risultante presso il SI ARTEA per la quale verrà richiesta la conferma dei dati tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; nel caso di dati errati, insufficienti o incompleti, il conduttore potrà modificare o integrare i dati inviati dall’Amministrazione.

Il conduttore ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della raccomandata A/R per comunicare all'Amministrazione quanto richiesto. Trascorsi i termini l'Amministrazione provvede a definire la posizione con l'istruttoria della ID 375 secondo i dati in proprio possesso senza necessità di sopralluogo e di ulteriore comunicazione nel caso sia pervenuta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la richiesta di iscrizione a Albi DO/Elenchi IGT si applica la Deliberazione della G.R. 1127/03.

Il conduttore potrà definire la sua posizione anche tramite un CAA col rispetto dei tempi indicati, ovvero il CAA, nell'ambito del rapporto convenzionale con ARTEA, dovrà far pervenire alla Provincia la stampa della ID 375 con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro i 60 gg di ricevimento della comunicazione da parte del conduttore.

CONDUTTORI CHE NON HANNO ANCORA LA ID 375

L'Amministrazione comunicherà ai conduttori con posizione con ID 374 i dati attualmente risultanti nel SI ARTEA, inviando unitamente un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare, integrando o modificando, la propria posizione.

Nel caso di conduttori con ID 105 o Modello B1 l'Amministrazione provvederà alla predisposizione della ID 374 ed al suo invio come al punto precedente.

Il conduttore ha 60 giorni, calcolati a decorrere dal primo giorno del ricevimento della comunicazione, per inviare all'Amministrazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, non sia stata inviata all'Amministrazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'Amministrazione provvede all'istruttoria finale sul SI ARTEA sulla base di dati in suo possesso.

Il conduttore potrà definire la propria posizione anche tramite un CAA col rispetto dei tempi indicati, nell'ambito del rapporto convenzionale con ARTEA, ovvero il CAA dovrà far pervenire alla Provincia la stampa della ID 375 con allegata copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro i 60 gg di ricevimento della comunicazione da parte del conduttore.

CONTROLLI

La Provincia procede con idonei controlli a campione da parte di personale incaricato per appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal conduttore e, qualora si riscontrino difformità con quanto dichiarato, al conduttore verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla L.R. 21/02 s.m.i.

La chiusura dello schedario viticolo provinciale verrà approvato con atto specifico dell'Amministrazione a conclusione dei procedimenti.

Considerate le notevoli ricadute, conseguenti alla definizione del "Potenziale viticolo" e del riconoscimento di iscrizione dei vigneti agli albi DO/elenchi IGT, nei dodici mesi successivi alla chiusura dello schedario verranno sottoposte a controllo a campione non meno del 5% delle posizioni chiuse con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, delle quali almeno il 20% con la richiesta di iscrizione DO/IGT (se presenti).

Il campione, scelto dall'Amministrazione, comprenderà almeno il 70% delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà pervenute alla Provincia e per il massimo del 30% tra quelle pervenute ai CAA che hanno inviato la ID 375 nei termini.

La Provincia, nell'espletamento della attività di controllo, applica per la misurazione della superficie vitata un margine totale di oscillazione:

- del 5% per le unità vitate superiori o pari ad 5.000 mq;
- del 10% per quelle inferiori;

in ogni caso il margine non potrà superare 2.000 mq per unità vitata.

Successivamente alla chiusura dello schedario, qualora vengano riscontrate situazioni difformi da quanto risulta dallo “Schedario viticolo provinciale”, la Provincia, dandone comunicazione secondo quanto previsto dall’ Art. 10 bis della legge n. 241/90, sospende eventuali richieste di variazione del “Potenziale viticolo” fintanto che questo non provvede a chiarire ed eventualmente a regolarizzare la propria situazione.

Se tale situazione non viene regolarizzata nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione la posizione del “Potenziale viticolo” verrà definita con i dati in possesso dell’Amministrazione e fatta segnalazione agli uffici competenti affinché vengano sospesi i provvedimenti per l’ottenimento di aiuti, premi o contributi, che possono essere stati richiesti dal conduttore.

La constatazione di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, determina la decadenza dei benefici e il dichiarante verrà segnalato alle autorità competenti per eventuali provvedimenti di legge.

Legge n. 241/90 *Art. 10-bis.*

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.*